

N. 6890/13 RGNR

N. 5668/14 R.G.TRIB.

2897/15
N.....Reg.Sent.

Data del deposito

5-3-2015

Data di irrevocabilità

N.....Reg.Esec.

N.....Campione Penal

Redatta scheda il

[Signature]
DIRETTORE AMMINICO
D. SSA Gloria Mantovani

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SESTA
(artt.544 e segg.c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico dott. Sergio Aliperti del Tribunale di Napoli, 6^a sezione penale, alla pubblica udienza del 16.2.2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

nei confronti di:

nata a _____ il _____, residente ed elettivamente domiciliata in _____ alla via _____ n. _____

LIBERA ASSENTE

[Signature]

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art. 17, in relazione all'art. 110 R.D. 18 giugno 1931 n.773 perché nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale "BAR [redacted]" sas di [redacted], ubicato in Napoli, alla via [redacted] n. [redacted], non esponeva la tabella vidimata dal Questore con l'indicazione dei giochi d'azzardo e di quelli proibiti.

In Napoli, accertato il 30.1.2013

Conclusioni

PM: assoluzione perché il fatto non sussiste.

Difesa: assoluzione ex art. 530 c.2 cpp perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine attenuanti generiche e minimo pena

FATTO e DIRITTO

A seguito di opposizione al decreto penale di condanna l'imputata [redacted] veniva tratta dal Gip sede dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato ascritte in epigrafe.

Revocato il decreto penale di condanna opposto, si espletava l'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano assunti i mezzi di prova rappresentati



e documentali articolati dalle parti.

Indi, all'odierna udienza nella discussione finale PM e difesa rassegnavano le rispettive conclusioni, come da verbale.

Osserva il Giudice che le risultanze processuali rappresentative e documentali depongono per una ricostruzione dei fatti univoca e del tutto tranquillante.

Come è dato evincere dalla deposizione resa dal maresciallo CC (), in data 30 gennaio 2013 personale della Stazione CC di Napoli - , con la collaborazione di funzionari tecnici della Siae, effettuava un accertamento presso l'esercizio commerciale "bar ", al fine di appurare la regolarità dei titoli autorizzativi dell'installazione e dell'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento per il gioco.

Nel frangente, alla presenza del gestore del locale, identificato nell'odierna imputata, i militi procedevano ai controlli di rito ed appuravano, tra l'altro, la mancata esposizione della tabella per i giochi proibiti stabiliti dal Questore, oltre all'assenza di titoli autorizzativi per l'installazione e la messa in esercizio degli apparecchi di intrattenimento accesi e funzionanti.

Ciò posto, avuto particolare riguardo alla mancata esposizione della citata tabella dei giochi proibiti, mette conto rilevare che si versa in una fattispecie attualmente carente della necessaria rilevanza penale.

Ne consegue che si legittima l'assoluzione della prevenuta dal reato di cui in epigrafe,



trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato.

Si fissa il termine di gg. 40 per la redazione dei motivi.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 cpp assolve ~~l'art. 530 cpp~~ dal reato ascritto, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Termine di gg. 40 per la redazione dei motivi.

Napoli, 16 febbraio 2015

Il Giudice monocratico

dott. Sergio Aliperti

